Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2418

1.12.2025

DECISIONE (UE) 2025/2418 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio [1] ed è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) L'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), deve decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3) L'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell'Unione. L'IMI è gestito dalla Commissione e le modalità tecniche dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada [2]. Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell'IMI è stato versato nel 2022, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.

[1] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).

[2] Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI (GU L 75 del 14.3.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).

(4) L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che ciascuna parte debba scambiare informazioni, tra l'altro, in merito alle infrazioni gravi commesse dagli operatori nell'altra parte. I registri europei delle imprese di trasporto su strada (*European Registers of Road Transport Undertakings* – ERRU), gestiti dalla Commissione, sono utilizzati per tale scambio di informazioni e le relative modalità sono oggetto di una posizione distinta dell'Unione stabilita nella decisione (UE) 2025/2417 del Consiglio ([3]). Il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione.

(5) L'articolo 714 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che la partecipazione del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, deve essere subordinata a un contributo finanziario annuale.

(6) Sebbene le modalità tecniche di scambio delle informazioni siano specifiche per ciascun sistema informativo e siano pertanto stabilite in decisioni distinte del comitato specializzato per il trasporto su strada, tenuto conto dei limitati importi in questione e delle procedure amministrative necessarie per l'elaborazione dei pagamenti, è opportuno stabilire un unico contributo finanziario annuale del Regno Unito per la sua partecipazione a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dalla Commissione nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(7) La decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada prevede il contributo specifico del Regno Unito all'IMI ed è pertanto necessario modificarla.

(8) Per garantire il corretto funzionamento della parte due, rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto stabilire il contributo annuale che il Regno Unito deve versare a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione.

(9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l'atto previsto vincolerà l'Unione.

(10) La posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su trada dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

J. JENSEN

([3]) Decisione (UE) 2025/2417 del Consiglio, del 27 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU L, 2025/2417, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2417/oj).

PROGETTO

DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del …

in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([1]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 468, paragrafo 5, lettera c), e l'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada è chiamato a decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell'ambito dell'accordo stesso.

(2) L'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell'Unione. Tale sistema è gestito dalla Commissione europea e le modalità tecniche dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada ([2]). Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell'IMI è stato versato nel 2022, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.

(3) L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le parti si scambino informazioni, tra l'altro, in merito alle infrazioni gravi commesse dagli operatori nell'altra parte. Le modalità dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. …/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada ([3]). A tal fine sono utilizzati i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), gestiti dalla Commissione europea. Il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione.

(4) L'articolo 714 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che anche la partecipazione del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, sia subordinata a un contributo finanziario annuale.

([1]) GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

([2]) Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI (GU UE L 75 del 14.3.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).

([3]) Decisione n. …/2025 del comitato specializzato per il trasposto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del …, relativa ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU UE L, …, ELI: …).

(5) Sebbene le modalità tecniche di scambio delle informazioni siano specifiche per ciascun sistema informativo e siano pertanto stabilite in decisioni distinte del comitato specializzato per il trasporto su strada, tenuto conto dei limitati importi in questione e delle procedure amministrative necessarie per l'elaborazione dei pagamenti, è opportuno stabilire un unico contributo finanziario annuale del Regno Unito per la sua partecipazione ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dalla Commissione europea nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6) La decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada prevede il contributo specifico del Regno Unito all'IMI ed è pertanto necessario modificarla.

(7) Per garantire il corretto funzionamento della rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto stabilire il contributo annuale che il Regno Unito deve versare ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce l'importo e le modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi gestiti dall'Unione nel settore dei trasporti su strada.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il contributo di cui all'articolo 3 rappresenta il contributo finanziario annuale del Regno Unito per:

— il modulo per la dichiarazione di distacco nel settore dei trasporti su strada del sistema di informazione del mercato interno (IMI); nonché

— i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU).

Articolo 3

Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito

1. Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi dei sistemi informativi di cui all'articolo 2. Il contributo annuale si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026. Esso comprende:

— un contributo operativo e di manutenzione; e

— una quota di partecipazione per l'accesso al sistema ERRU. La quota di partecipazione è pari al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi.

2. Il contributo annuale per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 30 giugno dell'anno di contributo. L'importo del contributo per il primo anno è fissato a 114 305,10 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l'importo riveduto.

3. Ai fini del calcolo del contributo finanziario per gli anni successivi, il contributo operativo e di manutenzione iniziale è costituito da un contributo operativo e di manutenzione pari a 91 541,58 EUR per l'IMI e da un contributo operativo e di manutenzione di 21 888 EUR per il sistema ERRU.

4. Il contributo di cui al paragrafo 2 è versato in euro sul conto bancario denominato in euro della Commissione indicato nella nota di addebito.

Articolo 4

Modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

L'articolo 5 della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada è sostituito dal seguente:

«Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell'IMI nel quadro stabilito dalla decisione n. …/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada (*).

(*) Decisione n. …/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del …, in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada (GU UE L, …, ELI: …)».

Articolo 5

Modifiche sostanziali dei costi operativi e di manutenzione

In caso di variazione sostanziale dei costi complessivi di uno dei sistemi informativi di cui all'articolo 2, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a …, …

Per il comitato specializzato

per il trasporto su strada

I copresidenti